

Bruxelles, 31 agosto 2026
(OR. en)

12076/26
PV CONS 49
AGRI 609
PECHE 302
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
13 luglio 2026

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nei documenti 10449/26 + COR 1.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

11670/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

11671/26

Agricoltura e pesca

1. Regolamento che modifica il regolamento sui piani strategici della PAC e il regolamento orizzontale della PAC per quanto riguarda i concimi



11393/26 + ADD 1
PE-CONS 43/26
AGRI
AGRIFIN

Adozione dell'atto legislativo

Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea approvato dal CSA del 6.7.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE). Il Consiglio ha deciso inoltre di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Una dichiarazione della Slovacchia figura in allegato.

Trasporti, telecomunicazioni e energia

2. **Decisione che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nei servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus**  11391/26
PE-CONS 37/26
TRANS
CH
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, dell'8.7.2026
- Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91 TFUE).
3. **Regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo**  11389/26
+ ADD 1-2
PE-CONS 39/1/26
REV 1
AVIATION
CONSOM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, dell'8.7.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in terza lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 102, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario di Spagna e Lettonia e l'astensione di Austria e Finlandia.

Le dichiarazioni di Lettonia, Francia, Portogallo e Austria figurano nell'allegato.

AGRICOLTURA E PESCA

Attività non legislative

3. Programma di lavoro della presidenza



Presentazione da parte della presidenza

La presidenza ha presentato il programma di lavoro della presidenza irlandese concernente i settori dell'agricoltura e della pesca.

AGRICOLTURA

Attività non legislative

4. Strategia in materia di allevamento e piano per le proteine dell'UE



11527/26

11376/26 + ADD 1

11410/26

Presentazione da parte della Commissione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e dalla presidenza. Ha inoltre proceduto a uno scambio di opinioni.

5. Donne in agricoltura



11334/1/26 REV 1

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni.

6. Questioni agricole relative al commercio

11373/26

Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni

Varie

7. Agricoltura

a) La comparsa del minatore smeraldino del frassino (Agrilus planipennis) in Ungheria



11619/26

Informazioni fornite dall'Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

- b) Progetto di programma di lavoro 2027 della Commissione per la politica dell'UE in materia di promozione dei prodotti agroalimentari**
Informazioni fornite dall'Italia

 11598/26
- c) Dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia e Romania sulla gestione efficace delle situazioni di crisi nel settore agricolo nel quadro della PAC e nel contesto più ampio**
Informazioni fornite da Ungheria, Bulgaria, Croazia, Cechia, Polonia, Romania e Slovacchia

 11605/26
- d) Dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Croazia e Romania sulla cooperazione nel settore della bioeconomia e sulla risposta agli eventi meteorologici estremi**
Informazioni fornite da Ungheria, Croazia, Cechia, Polonia, Romania e Slovacchia

 11604/26

Le lettere b), c) e d) del punto 7 sono state trattate congiuntamente.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Italia sul progetto di programma di lavoro 2027 della Commissione per la politica dell'UE in materia di promozione dei prodotti agroalimentari, sostenuta da Cechia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria. Il Consiglio inoltre ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria a nome di Bulgaria, Croazia, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria in merito alla dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia e Romania sulla gestione efficace delle situazioni di crisi nel settore agricolo nel quadro della PAC e nel contesto più ampio.

Il Consiglio inoltre ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria a nome di Croazia, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria in merito alla dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Croazia e Romania sulla cooperazione nel settore della bioeconomia e sulla risposta agli eventi meteorologici estremi. Ha preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni per tutti i punti.

-
- ❶ Prima lettura
 - ❸ Terza lettura
 - ❷ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
 - Ⓒ Punto basato su una proposta della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 11671/26

<u>Punto 1 dell'elenco dei punti "A":</u>	Regolamento che modifica il regolamento sui piani strategici della PAC e il regolamento orizzontale della PAC per quanto riguarda i concimi <i>Adozione dell'atto legislativo</i> <i>Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea</i>
--	---

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Slovacchia sostiene l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.

Allo stesso tempo, la Slovacchia accoglierebbe con favore una modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, nello specifico dell'articolo 7, paragrafo 1, intesa a dare maggiore flessibilità agli Stati membri all'atto di effettuare i pagamenti degli anticipi consentendo di derogare alla scadenza o di effettuare i pagamenti degli anticipi senza limiti temporali relativamente alla scadenza per la modifica o il ritiro di una domanda, purché lo Stato membro disponga di un sistema di gestione e controllo efficace, compresi meccanismi per il recupero di importi indebitamente pagati."

<u>Punto 3 dell'elenco dei punti "A":</u>	Regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo <i>Adozione dell'atto legislativo</i>
--	--

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia sostiene pienamente l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e accoglie con favore gli sforzi significativi compiuti per raggiungere un compromesso equilibrato sulla proposta in oggetto. Allo stesso tempo, la Lettonia continua a temere che alcuni elementi del testo concordato possano creare oneri finanziari e amministrativi sproporzionati per i vettori aerei, con potenziali conseguenze per i prezzi dei biglietti e la connettività aerea. Tali preoccupazioni sono particolarmente rilevanti per gli Stati membri periferici come la Lettonia, dove l'aviazione svolge un ruolo fondamentale nel garantire la mobilità, lo sviluppo economico e la coesione territoriale.

La Lettonia rileva inoltre con preoccupazione la soppressione di disposizioni che avrebbero garantito una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le decisioni operative adottate nell'interesse della sicurezza aerea e rimane cauta in merito all'impatto cumulativo dei nuovi obblighi sulla connettività regionale in un contesto economico e geopolitico già difficile. Pur riconoscendo i progressi complessivi compiuti nei negoziati e sostenendo l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri, la Lettonia ritiene che l'attuale proposta di compromesso non raggiunga un risultato sufficientemente equilibrato tra la protezione dei passeggeri e la connettività aerea. Per questi motivi la Lettonia non può sostenere la proposta di compromesso proposta. Mantiene tuttavia il suo impegno a favore di un dialogo costruttivo riguardo agli sforzi futuri volti a garantire sia solidi diritti dei passeggeri che una connettività aerea sostenibile in tutta l'Unione europea."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia sostiene il compromesso proposto, che rappresenta un passo avanti per i diritti dei passeggeri, dato che fornisce maggiore chiarezza giuridica, consolida la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e rafforza l'efficacia dei diritti dei passeggeri.

La Francia si rammarica, tuttavia, che alcune proposte di interesse generale non siano state accettate, in particolare quelle volte a disciplinare meglio l'intervento degli intermediari nella gestione dei reclami. Ribadisce la sua convinzione che si debba privilegiare un rapporto diretto tra il vettore e il passeggero, in particolare favorendo il pagamento di una compensazione pecuniaria al beneficiario, al fine di limitare le pratiche abusive di taluni intermediari e garantire che i diritti riconosciuti dal legislatore europeo vadano pienamente a vantaggio dei passeggeri.

Fatte salve tali riserve, la Francia sostiene il presente regolamento."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo ringrazia la presidenza cipriota e le presidenze precedenti per il lavoro svolto nell'ambito dei negoziati sul regolamento relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo e per i loro contatti con il Parlamento europeo.

Il Portogallo ha sempre sostenuto che qualsiasi revisione del regolamento, oltre a semplificarne l'attuazione, dovrebbe anche preservare e/o rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, per permettere loro di continuare a beneficiare di una protezione che ha servito da modello per altre regioni del mondo.

Al termine di questo lungo processo di negoziato, ci saremmo auspicati una revisione più ambiziosa in termini semplificazione dell'applicazione del regolamento, in grado di raggiungere un equilibrio più favorevole tra l'obiettivo prefissato e la fattibilità e di individuare e ripartire meglio le responsabilità di ciascun portatore di interessi del settore dell'aviazione, al fine di garantire un trasporto aereo realmente sostenibile.

Ribadiamo che determinate situazioni dovrebbero già essere classificate come circostanze straordinarie, vale a dire il decesso o la malattia improvvisa di membri dell'equipaggio fuori dalla base, le lacune in termini di sicurezza, le interruzioni generalizzate di corrente elettrica agli aeroporti e le interferenze di droni sempre più frequenti agli aeroporti. Ci rammarichiamo che l'accordo non comprenda tali elementi.

Tuttavia, in uno spirito di compromesso e riconoscendo la difficoltà dei negoziati, il Portogallo vota a favore della proposta affinché gli aspetti positivi della revisione possano entrare in vigore e migliorare il regime di protezione dei diritti dei passeggeri.

Invitiamo a compiere sforzi in sede di istituzioni multilaterali in modo che tale regime di protezione dei diritti dei passeggeri possa essere esteso a livello mondiale, così da creare condizioni di parità tra le compagnie aeree dell'UE e i vettori di altre regioni del mondo, a vantaggio del trasporto aereo globale."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"Per l'Austria è importante un ulteriore sviluppo equilibrato del regolamento (CE) n. 261/2004 (regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo), che garantisca sia un elevato livello di protezione dei consumatori sia la sostenibilità economica e la competitività dell'aviazione europea.

L'Austria sostiene pertanto gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione europea di rivedere il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Va osservato che, secondo l'Austria, il testo di compromesso in oggetto comporta un deterioramento dell'attuale posizione giuridica dei passeggeri in diversi settori chiave.

Infine, l'Austria sottolinea che il presente testo solleva molte nuove questioni di interpretazione. Pertanto l'Austria si astiene."
